PROROGA E RIPRISTINO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE DI COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO

Art. unico

I commi primo e secondo dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, gia' sostituiti dall'art. 1 dell', legge 15 aprile 1942, n. 515, sono modificati nel modo seguente: "La Cassa depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle assicurazioni ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessita' per importi non superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio finanziario. "La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potra' essere utilizzata in quello successivo".

Versione in vigore dal 12 aprile 1950, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga e ripristino di disposizioni finanziarie a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano
Estremi	Legge 23 febbraio 1950, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-e-ripristino-di-disposizioni-finanziarie-a-favore-dell-ente/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it